



57

inalizza la procedura da seguire per la riammissione in servizio degli impiegati già allontanati per motivi politici ed all'art. 1, lettera b), precisa che la valutazione delle condizioni di licenziato per motivi politici deve essere demandata alla Commissione Provinciale di cui alla lettera b) dell'Art. 3 del D. L. 27 luglio 1944, n. 159.

Senonché tali Commissioni ricompaiono propriamente i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli enti sottoposti all'amministrazione locale. Per tale motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Studi e Legislazione - con nota n. 52927-11104 - 12/1.3.1 del 25 gennaio c.a., in risposta al quesito rivolto in merito dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - Direzione Generale previdenza ed assicurazioni sociali, ha concluso che:

"in mancanza di una norma che designi ad un organo straordinario le deliberazioni sulle riammissioni